

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - All. Ord. n.....del.....

REGOLAMENTO recante disposizioni relative agli accessi nei porti di Venezia (sezioni di Venezia e Marghera) e di Chioggia, al rilascio dei titoli di accesso per persone e per veicoli e alla sosta dei veicoli.

CAPO I – GENERALITÀ

ARTICOLO 1 – Accessi controllati alle aree portuali

Il presente Regolamento disciplina, nelle aree portuali di Venezia, Marghera e Chioggia, dal lato terra, l'accesso di persone e l'accesso e la sosta di veicoli.

L'ingresso e l'uscita delle persone e di tutti i veicoli per le/dalle aree portuali sono consentiti esclusivamente attraverso i varchi dedicati come meglio specificato negli articoli successivi.

L'accesso alle aree portuali di cui sopra è consentito solo agli aventi diritto, pertanto i conducenti dei veicoli, dei cicli e dei motocicli e i pedoni devono fermarsi, ove previsto, affinché il personale di servizio possa effettuare le necessarie operazioni di controllo, disciplinate dalle disposizioni doganali, di polizia e dalle ordinanze dell'AdSP MAS.

Restano comunque salve le diverse disposizioni impartite dall'Autorità Marittima, in qualità di Autorità di Sicurezza del Porto (D.Lgs. 203/2007).

1.1 Varchi gestiti da AdSP MAS

I seguenti varchi consentono l'accesso alle aree portuali gestite dall'AdSP MAS:

- a) varco di Sant'Andrea a Venezia;
- b) varco di via del Commercio a Marghera;
- c) varco di via dell'Azoto a Marghera;
- d) varco di Val da Rio a Chioggia;
- e) varco di Isola dei Saloni a Chioggia.

1.1.1 Varco di Sant'Andrea a Venezia

Consente l'accesso alle aree di Sant'Andrea - Santa Marta - San Basilio con l'esclusione degli impianti portuali soggetti all'ISPS Code (*port facility*).

I controlli in entrata e in uscita per il/dal varco di Sant'Andrea riguardano esclusivamente i veicoli e non le persone. Sono effettuati prevalentemente in maniera automatica, dai dispositivi del sistema SaFE.

L'accesso/uscita di carichi eccezionali, sono subordinati all'accoglimento, a seguito di istanza, da parte della Direzione Tecnica dell'AdSP MAS che ne valuterà la fattibilità caso per caso.

1.1.2 Varco di via del Commercio a Marghera

Consente l'accesso alle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico, Moli "A", "B" e "Sali" di seguito anche dette "aree comuni" che si trovano tra il varco e gli ingressi dei singoli terminal.

I controlli in entrata e in uscita per il/dal varco di via del Commercio riguardano prevalentemente le persone all'interno di autoveicoli, o su cicli e motocicli. È consentito anche l'ingresso di pedoni dotati di permesso d'accesso personale, facendosi identificare dalle Gpg di stanza al varco.

L'uscita dalle aree portuali, attraverso questo varco, è prevalentemente dedicata agli autocarri che svolgono traffico commerciale, una corsia è dedicata all'uscita degli autoveicoli, cicli e motocicli e un percorso pedonale è dedicato per le persone a piedi.

I controlli sono effettuati prevalentemente senza l'intervento di un operatore dedicato a tale scopo: i soggetti in entrata o uscita utilizzano i dispositivi del sistema SaFE (colonnine presenti al varco) per la propria identificazione e la conseguente apertura automatica delle sbarre. Le persone a piedi devono farsi identificare dalle Gpg di stanza al varco, tramite i sistemi in dotazione, fornendo il permesso di accesso personale.

L'autorizzazione all'accesso è riferita esclusivamente all'entrata e transito nelle "aree comuni" e non costituisce titolo per accedere ai vari terminal portuali.

1.1.3 Varco di via dell'Azoto a Marghera

Consente l'accesso alle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico, Moli "A", "B" e "Sali" di seguito anche dette "aree comuni" che si trovano tra il varco e gli ingressi dei singoli terminal.

I controlli in entrata e in uscita per/dal varco di via dell'Azoto riguardano, salvo particolari autorizzazioni rilasciate dall'AdSP MAS, esclusivamente le persone all'interno di autocarri adibiti al trasporto di merci destinate all'imbarco o provenienti dallo sbarco di navi. È consentito anche l'ingresso di pedoni dotati di permesso d'accesso personale, facendosi identificare dalle Gpg di stanza al varco.

L'uscita dalle aree portuali attraverso questo varco, salvo particolari autorizzazioni rilasciate dall'AdSP MAS, è prevalentemente dedicata agli autocarri che svolgono traffico commerciale con le ditte ubicate nelle aree del cosiddetto "Consorzio Urban".

I controlli sono effettuati prevalentemente senza l'intervento di un operatore dedicato a tale scopo: i soggetti in entrata o uscita utilizzano i dispositivi del sistema SaFE (colonnine presenti al varco) per la propria identificazione e la conseguente apertura automatica delle sbarre. Le persone a piedi devono farsi identificare dalle Gpg di stanza al varco, tramite i sistemi in dotazione, fornendo il permesso di accesso personale.

L'autorizzazione all'accesso è riferita esclusivamente all'entrata e al transito nelle "aree comuni" e non costituisce titolo per accedere ai vari terminal portuali.

1.1.4 Varco di Val da Rio a Chioggia

Consente l'accesso alle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico, di seguito anche dette "aree comuni" che si trovano tra il varco e gli ingressi dei singoli terminal che costituiscono un'unica port facility.

I controlli in entrata e in uscita per/dal varco di Val da Rio riguardano le persone all'interno di autocarri, autoveicoli, o su cicli e motocicli. Le persone a piedi devono farsi identificare dalle Gpg di stanza al varco, fornendo il permesso di accesso personale.

I controlli in entrata e in uscita riguardano esclusivamente le persone e non i veicoli e sono effettuati esclusivamente in maniera manuale/visiva da parte della Gpg di stanza al varco.

L'autorizzazione all'accesso costituisce titolo per accedere ai vari terminal portuali.

1.1.5 Varco di Isola dei Saloni a Chioggia

Consente l'accesso alle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico, di seguito anche dette "aree comuni" che si trovano tra il varco e gli ingressi dei singoli terminal.

I controlli del permesso di accesso personale, in entrata e in uscita per/dal varco di Isola dei Saloni, riguardano le persone all'interno di autocarri, autoveicoli, o su cicli e motocicli, o a piedi.

I controlli del permesso di accesso personale sono effettuati prevalentemente senza l'intervento di un operatore dedicato a tale scopo: i soggetti in entrata o uscita utilizzano i dispositivi del sistema SaFE (colonnine presenti al varco) per la propria identificazione e la conseguente apertura automatica delle sbarre e/o cancelli.

L'autorizzazione all'accesso è riferita esclusivamente all'entrata nelle "aree comuni" e non costituisce titolo per accedere ai vari terminal portuali.

1.2 Aree portuali, gestite da soggetti diversi dall'AdSP MAS

Tali aree si distinguono, sulla base di quanto previsto nei rispettivi *Port Facility Security Plan*, in:

- a) aree a cui l'ISPS Code non si applica ai varchi più esterni, ma solo ai varchi interni dove si svolge l'interfaccia nave-porto;
- b) aree a cui l'ISPS Code si applica già dai varchi più esterni.

Le imprese portuali titolari di ciascuna *port facility*, seppur nel rispetto del presente Regolamento, per motivi di sicurezza possono ulteriormente regolamentare l'accesso alle stesse.

ARTICOLO 2 – Titoli e permessi di accesso

2.1 Titoli e permessi di accesso personali

I permessi di accesso personali consentono l'accesso alle aree portuali di Venezia Marittima, Marghera, Fusina e Chioggia, coi limiti definiti dagli artt. 9 e 10 della presente ordinanza.

- A. Per **titolo di accesso personale** si intende l'autorizzazione (in forma di lettera), concessa ad una o più persone ad accedere in porto, rilasciata dall'AdSP MAS a una persona o a una ditta/impresa, contestualmente all'emissione di permessi di accesso in porto (tesserini o generazione di altro supporto idoneo), o al rinnovo di quelli in corso di validità, previa presentazione di apposita istanza da effettuarsi attraverso percorsi guidati nei sistemi informatici (applicativo Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale dell'AdSP MAS, www.port.venice.it.
- B. Per **permesso di accesso personale** si intende un oggetto fisico, rilasciato dall'AdSP MAS e contenente elementi identificativi riconoscibili anche attraverso dispositivi automatici, al fine d'identificare una persona e di attivare gli apparati per il controllo accessi.

Essi si distinguono in due tipologie:

- a) permesso di accesso personale con validità temporale estesa, variabile come meglio specificato al successivo articolo 15 (e comunque non superiore a 5 anni), emesso sotto forma di tesserino o altro supporto idoneo, con le seguenti due possibili autorizzazioni:
- i. accesso alle aree portuali (escluso l'accesso a bordo nave),
 - ii. accesso alle aree portuali e alle navi (salvo per quanto previsto da specifiche ordinanze emanate dalla locale Capitaneria di Porto relativamente all'accesso a bordo nave);
- b) permesso di accesso personale con validità temporale ridotta (come meglio specificato ai successivi artt. 4 e 6, detto temporaneo), emesso di norma in forma cartacea, file .pdf o altro supporto idoneo e contenente codice a barre, pin code o altri sistemi identificativi del permesso; esso non consente l'accesso a bordo nave.

2.2 Titoli e permessi di accesso per veicoli (solo area portuale di Venezia)

A differenza di quanto avviene per Venezia Marittima, Marghera, Fusina e Chioggia, nelle aree portuali di Venezia (Sant'Andrea, Santa Marta e San Basilio), l'accesso delle persone è libero, mentre è necessaria un'autorizzazione per accedere con un veicolo.

- A. Per **titolo di accesso per veicoli** si intende l'autorizzazione (in forma di lettera), per l'ottenimento del permesso di accesso in porto di un numero massimo di veicoli che possono accedere contemporaneamente per transito e/o parcheggio nelle aree portuali di Venezia (Sant'Andrea, Santa Marta e San Basilio), rilasciata dall'AdSP MAS a una persona fisica, giuridica o a un Ente che abbia piazzole di sosta in concessione, previa presentazione di apposita istanza da effettuarsi attraverso percorsi guidati nei sistemi informatici (applicativo Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale dell'AdSP MAS, www.port.venice.it.
- B. I **permessi d'accesso per veicoli** consentono, a seguito dell'ottenimento del titolo di accesso, l'accesso alla sola area portuale di Venezia (Sant'Andrea, Santa Marta e San Basilio). Sono prevalentemente dematerializzati, cioè non sono necessariamente costituiti da supporti fisici (tesserini o documenti cartacei), ma solo da una

serie di dati raccolti in formato digitale, come ad esempio le targhe autorizzate, contenuti nel data base del sistema informatizzato gestito dall'AdSP MAS. Tale sistema consente il riconoscimento automatico con telecamere delle targhe ai varchi e pertanto (a parte casi particolari) non richiede necessariamente il possesso di tesserini o documenti cartacei.

A discrezione dell'utente, che ne farà richiesta, e verserà un importo definito dal presente regolamento, potranno essere prodotti tesserini contenenti elementi identificativi riconoscibili anche attraverso dispositivi fisici (lettori), al fine d'identificare un veicolo e di attivare gli apparati per il controllo accessi.

I permessi d'accesso per veicoli possono avere validità temporale variabile come meglio specificato ai successivi punti 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4.

I permessi d'accesso per veicoli con validità temporale estesa possono anche essere emessi sotto forma di tesserini secondo le seguenti tipologie:

- a) permessi ditta: è previsto un tesserino per ogni soggetto che presenta istanza (ditta), che ha la funzione di identificare le autorizzazioni rilasciate (targhe, aree di parcheggio, ...) qualora il sistema di lettura targhe lo richieda o tale sistema sia soggetto a malfunzionamenti;
- b) permessi moto: il sistema di lettura delle targhe riconosce solo le targhe anteriori; pertanto, non funziona nel caso di accesso di motoveicoli, che ne sono sprovvisti; per accedere o uscire, il conducente del motoveicolo dovrà pertanto avvicinare il tesserino al lettore posto al varco;
- c) permessi contenenti una sola targa ciascuno: necessari qualora il sistema di riconoscimento automatico non sia in grado di riconoscere quella specifica targa.

I permessi d'accesso per veicoli con validità temporale ridotta (temporanei), costituiscono anche titolo di accesso e possono essere emessi anche in forma cartacea o di file in formato .pdf contenenti codice a barre, codice pin e altri elementi identificativi dei veicoli.

CAPO II - ACCESSO DELLE PERSONE NELLE AREE PORTUALI E A BORDO NAVE

ARTICOLO 3 – Accesso delle persone

Per l'accesso alle aree portuali di Venezia (Sant'Andrea, Santa Marta e San Basilio), non vi è restrizione per le persone che possono accedere anche con (biciclette) purché, in caso di sosta, le stesse vengano parcheggiate negli appositi stalli dedicati; per i veicoli si applicano le norme di cui al Capo III.

L'accesso all'interno delle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico di Marghera e Chioggia, così come identificate da apposite ordinanze emesse dall'AdSP MAS, delle persone che dimostrino di avere la necessità di accedere in porto per esigenze connesse con le attività portuali o di servizio alle stesse, è consentito esclusiva-

mente a coloro che sono in possesso di apposito permesso di accesso personale (tesserino o altro supporto idoneo), rilasciato dall'AdSP MAS e deve avvenire solo attraverso i varchi presidiati, ove previsto, anche da remoto, da personale da quest'ultima incaricato.

L'accesso delle persone all'interno delle aree soggette all'ISPS Code deve avvenire solo attraverso i varchi delle imprese titolari di ciascuna *port facility* le quali, per motivi di sicurezza, devono ulteriormente regolamentarne l'accesso come previsto dai rispettivi *Port Facility Security Plan* a seconda del livello di Marsec. A tal fine, i tesserini o altri supporti idonei, utilizzati per l'accesso delle persone alle aree comuni di Marghera e di Chioggia possono essere abilitati dai terminal portuali anche per l'accesso alle aree gestite dai terminal stessi.

L'accesso delle persone che stabilmente svolgono un'attività professionale a bordo delle navi o negli impianti portuali insediati alle aree portuali di Venezia Marittima, Marghera, Fusina e Chioggia (Val Da Rio e Isola dei Saloni), è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di apposito permesso di accesso personale (tesserino o altro supporto idoneo), rilasciato dall'AdSP MAS previo superamento del controllo sui precedenti personali (c.d. *background check*).

Per le aree portuali di Venezia Marittima, Marghera, Fusina e Chioggia (Val Da Rio e Isola dei Saloni) e/o per le aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico di Marghera e di Chioggia, valgono le eccezioni previste dai successivi artt. 5 e 6.

Qualsiasi impresa autorizzata a operare in ambito portuale può richiedere il rilascio dei titoli/permessi di accesso esclusivamente a beneficio del proprio personale con cui è in essere regolare rapporto di lavoro dipendente; per i consulenti/fornitori di queste imprese, saranno gli stessi consulenti a richiedere il rilascio del titolo/permesso di accesso producendo una dichiarazione scritta dell'impresa che ha commissionato la consulenza/fornitura.

Qualora i varchi di accesso siano presidiati dall'Agenzia delle Dogane e/o dalla Guardia di Finanza, le persone in ingresso dovranno farsi riconoscere, nel caso venga loro richiesto.

I permessi di accesso sono strettamente personali e debbono essere sempre esposti in modo ben visibile durante la presenza nelle aree portuali.

I titoli/permessi di accesso possono essere revocati in qualsiasi momento da parte dell'AdSP MAS che ne è la proprietaria.

ARTICOLO 4 – Accesso persone specifico per autotrasportatori

I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci da e per le aree portuali in possesso del titolo/permesso di accesso (tesserino o altro supporto idoneo) di cui al precedente art. 2, per accedere alle aree portuali di cui all'art. 1, punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), debbono utilizzare le corsie appositamente segnalate.

Per gli utenti abituali delle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico di Marghera e di Chioggia, il titolo d'accesso personale è quello a validità estesa (tessere o altro supporto idoneo). Qualora gli accessi siano occasionali e diradati nel tempo, gli autotrasportatori possono ottenere l'accreditamento per accedere temporaneamente con registrazione preventiva all'accesso.

Tali registrazioni all'accesso hanno validità massima di 10 giorni consecutivi ciascuna negli ultimi 30 giorni e possono essere effettuate per un massimo di 40 giorni complessivi conteggiati negli ultimi 365 giorni. Tali valori sono da intendersi cumulativi per le registrazioni all'accesso in tutte le aree di competenza dell'AdSP MAS.

Tale registrazione preventiva va effettuata attraverso i percorsi guidati nei sistemi informatici (menu "Ingresso in porto e modulistica") accessibili dal sito web istituzionale dell'AdSP MAS, www.port.venice.it.

ARTICOLO 5 – Esenzioni

Solo per motivi di servizio, i sottoindicati soggetti possono accedere nelle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico di Marghera e Chioggia, così come identificate da apposite ordinanze emesse dall'AdSP MAS, senza il permesso di accesso rilasciato dall'AdSP MAS, ma muniti di documento di riconoscimento in corso di validità che ne attesti la qualifica:

- a) il personale:
 - i. del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera,
 - ii. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - iii. della Polizia di Stato,
 - iv. della Guardia di Finanza,
 - v. del Corpo dei Vigili del Fuoco,
 - vi. delle Forze Armate e dei Carabinieri,
- b) gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- c) il personale civile del Ministero competente per i Porti e per le Infrastrutture e il personale civile delle altre Amministrazioni dello Stato che operi all'interno del porto;
- d) il personale della Sanità Marittima, dei Nuclei Operativi del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Triveneto;
- e) il personale del SUEM e della Protezione Civile;
- f) i titolari di tessere ministeriali di libero accesso nei porti nazionali rilasciate ai sensi della normativa vigente;
- g) i marittimi imbarcati su navi o pescherecci presenti in porto ed in possesso di idoneo documento d'identità con verifica presenza nella crew list, ed ove previsto dello Shore Pass.

Le persone di cui ai punti precedenti devono fermarsi ai varchi, farsi riconoscere e farsi registrare, per motivi di *safety*, dal personale di servizio.

Non è consentito, ad esempio, accedere alle aree portuali utilizzando tessere di riconoscimento, rilasciate dal datore di lavoro al proprio personale dipendente (es. tesserino di riconoscimento aziendale), ad eccezione di quelle previste dal presente articolo.

ARTICOLO 6 – Casi particolari

6.1 Accesso di persone senza il permesso di accesso personale rilasciato dall'AdSP MAS

Possono altresì accedere nelle aree portuali di Venezia Marittima, Marghera, Fusina e Chioggia (Val Da Rio e Isola dei Saloni), le seguenti persone senza il permesso di accesso rilasciato dall'AdSP MAS, con idoneo documento di riconoscimento o equivalente e idoneo mezzo di identificazione univoca, laddove previsto:

- a) i passeggeri di navi da crociera, in partenza o in transito, muniti di titolo di viaggio anche in formato elettronico;
- b) i passeggeri che si imbarcano sulle navi mercantili, purché muniti di apposite autorizzazioni da parte delle istituzioni competenti in materia;
- c) i conducenti dei veicoli quali ad esempio taxi e NCC o autobus navetta che trasportano i marittimi destinati all'imbarco o quelli che prelevano i marittimi provenienti dallo sbarco da navi mercantili muniti di idoneo documento di riconoscimento;
- d) i partecipanti a manifestazioni, congressi, seminari, mostre, da effettuarsi all'interno delle aree portuali comuni.

Per quanto concerne le aree portuali di Marittima, Fusina e Chioggia (Isola dei Saloni), possono altresì accedere senza il permesso di accesso rilasciato dall'AdSP MAS:

- e) i conducenti dei veicoli quali ad esempio taxi e autobus di linea o navetta che trasportano i passeggeri destinati all'imbarco o quelli che prelevano i passeggeri provenienti dallo sbarco;
- f) i conducenti dei veicoli quali ad esempio NCC e autobus non di linea che trasportano i passeggeri destinati all'imbarco o quelli che prelevano i passeggeri provenienti dallo sbarco solo se provvisti di regolare commessa di lavoro.

6.2 Permessi di accesso temporanei per persone rilasciati dall'AdSP MAS

L'AdSP MAS, per le sole aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico di Marghera e Chioggia, così come identificate da apposite ordinanze emesse dall'AdSP MAS, può, in via straordinaria, rilasciare permessi di accesso temporanei di validità massima di 10 giorni consecutivi ciascuno negli ultimi 30 giorni e per un massimo di 40 giorni complessivi conteggiati negli ultimi 365 giorni. Tali valori sono da intendersi cumulativi per le registrazioni all'accesso in tutte le aree di competenza dell'AdSP MAS. I permessi di accesso temporanei possono essere rilasciati nei seguenti casi, esclusivamente per l'accesso nelle aree operative comuni non aperte all'uso pubblico di Marghera e Chioggia a coloro che:

- g) abbiano la necessità di accedere agli uffici di Enti pubblici e/o privati esistenti nelle aree portuali;
- h) debbano effettuare sopralluoghi, anche ai fini di interventi di emergenza, nelle aree portuali;
- i) hanno presentato istanza di accesso alle aree portuali e sono in attesa del rilascio dei permessi di accesso definitivi.

In tutti i casi i permessi d'accesso sono rilasciati con la clausola del divieto di partecipare ad operazioni portuali, fatta salva esplicita autorizzazione rilasciata per comprovata urgente necessità da parte della competente Area dell'AdSP MAS.

I soggetti di cui al presente articolo debbono fermarsi, farsi riconoscere e autorizzare dal personale di servizio ai varchi di accesso.

ARTICOLO 7 – Visite collettive

Le visite collettive in porto promosse da Scuole, Enti, Organizzazioni in genere, possono avvenire previa domanda in carta semplice che dovrà indicare:

- a) lo scopo della visita;
- b) l'elenco delle persone partecipanti alla visita con i dati anagrafici;
- c) l'elenco degli eventuali accompagnatori con i dati anagrafici;
- d) il mezzo di trasporto comprensivo di targa e nominativo del conducente con i dati anagrafici.

L'AdSP MAS, previo coordinamento con le Imprese Portuali o i gestori di stazioni passeggeri, nelle cui aree dovesse svolgersi la visita, definirà le zone da poter visitare e le relative procedure di sicurezza da seguire.

La scansione della documentazione cartacea compilata deve essere trasmessa via e-mail all'indirizzo adspmas.permessi@port.venice.it.

L'Ufficio Permessi gestirà le autorizzazioni all'accesso e ne darà comunicazione via e-mail al richiedente.

Per tali visite, il gestore del terminal dovrà ottenere le autorizzazioni previste dalle Amministrazioni competenti.

ARTICOLO 8 – Accesso agli impianti portuali (port facility)

Il possesso del permesso di accesso o altro supporto idoneo di cui al precedente art. 2, può costituire, a discrezione del terminal e fatto salvo quanto stabilito dalle normative vigenti, requisito per l'accesso agli impianti portuali, anche se temporanei.

ARTICOLO 9 – Accesso a bordo nave per operatori portuali

Per l'accesso a bordo nave di:

- a) operatori che svolgono operazioni portuali e attività legate al ciclo nave, di cui agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/'94,

- b) operatori delle società di servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) della Legge 84/'94,
 - c) dipendenti di società iscritte all'art. 68 del Codice della Navigazione le quali svolgono la loro attività a bordo delle navi,
 - d) personale che operi in qualità o alle dipendenze dell'agente o raccomandatario marittimo,
 - e) personale che svolge in ambito portuale attività di assistenza ai marittimi,
- il permesso di accesso rilasciato dall'AdSP MAS vale anche come titolo di accesso a bordo nave, fatte salve le disposizioni previste dai singoli impianti portuali per consentire l'accesso nell'area di interfaccia nave-porto e previa autorizzazione del Comando Nave.

CAPO III - ACCESSO E SOSTA DEI VEICOLI NELLE AREE PORTUALI

ARTICOLO 10 – Accesso e sosta dei veicoli nelle aree portuali di Venezia - Marghera – Chioggia

10.1 Venezia (Sant'Andrea, Santa Marta, San Basilio)

10.1.1 Modalità di accesso e sosta

L'accesso di veicoli alle aree portuali di Venezia (Sant'Andrea, Santa Marta e San Basilio), è consentito solo ai veicoli la cui targa è autorizzata.

Resta fermo il divieto di sosta:

- a) presso le aree non adibite alla sosta;
- b) presso le aree di cui non si è concessionari o locatari;
- c) presso le aree particolari adibite alla sosta se non in possesso di preventiva autorizzazione dell'AdSP MAS (parcheggio Municipalità, aree di carico/scarico, parcheggio denominato "Banchina Ghiaia 3 ore");
- d) fuori dagli stalli dedicati per i velocipedi (biciclette, monopattini, ecc.).

In caso siano rilevate violazioni ai divieti sopra elencati, i veicoli potranno essere rimossi. Le piazzole o aree di sosta date in concessione dall'AdSP MAS sono utilizzabili esclusivamente per la sosta dei veicoli dei concessionari le cui targhe sono state inserite nel sistema informatizzato gestito dall'AdSP MAS.

Per le Pubbliche Amministrazioni che hanno piazzole o aree di sosta date in concessione dall'AdSP MAS, i loro veicoli istituzionali ed i veicoli privati appartenenti a soggetti facenti parte delle stesse, possono accedere solo previa registrazione delle targhe autorizzate nel sistema informatizzato gestito dall'AdSP MAS. La registrazione è a cura del referente abilitato dalla propria Pubblica Amministrazione. I veicoli di cui sopra, possono parcheggiare esclusivamente negli stalli assegnati.

I veicoli che sostano al di fuori degli spazi consentiti, ed i veicoli che occupano spazi dati in concessione e/o riservati ad altri soggetti terzi, sono soggetti alle sanzioni di cui all'Ordinanza che istituisce il presente Regolamento ed alle altre Ordinanze applicabili in materia.

10.1.2 Tipologia di permessi di accesso

L'AdSP MAS, per particolari soggetti (concessionari o non concessionari) che necessitano di transito o sosta nelle aree portuali di Venezia (Sant'Andrea, Santa Marta e San Basilio), per svolgere attività correlate alle operazioni portuali o per proprie necessità, può rilasciare appositi permessi di accesso annuali per la sosta temporanea presso il parcheggio denominato "Banchina Ghiaia 3 ore" o per il solo transito nelle aree di Sant'Andrea, Santa Marta e San Basilio.

L'AdSP MAS può rilasciare nei seguenti casi permessi di accesso temporanei utilizzabili esclusivamente per l'accesso nelle aree di Sant'Andrea, Santa Marta e San Basilio, per un massimo di 4 permessi negli ultimi 30 giorni e massimo 40 permessi negli ultimi 365 giorni:

- a) a coloro che abbiano la necessità di accedere agli uffici di Enti pubblici e/o privati insediati nelle suddette aree e dovranno parcheggiare i veicoli nelle aree di parcheggio indicate dall'AdSP MAS o dalla Gpg in servizio presso il varco Sant'Andrea;
- b) a coloro che debbano effettuare sopralluoghi, anche ai fini d'interventi di emergenza;
- c) a coloro che debbano effettuare operazioni di carico/scarico di materiali e che dovranno parcheggiare i veicoli nelle apposite aree dedicate.

Il visitatore può richiedere un permesso di accesso temporaneo con validità massima di 10 giorni, e per un massimo di 4 permessi negli ultimi 30 giorni e massimo 40 permessi negli ultimi 365 giorni, al concessionario di aree o fabbricati o titolare di aree soggette a servitù di passaggio, situati oltre il varco di Sant'Andrea, per la sosta presso le sue aree o piazzole date in concessione o per la sosta presso il parcheggio "Banchina Ghiaia 3 ore".

Il concessionario può richiedere per conto di un proprio visitatore, un permesso di accesso temporaneo con validità massima di 10 giorni, e per un massimo di 4 permessi negli ultimi 30 giorni e massimo 40 permessi negli ultimi 365 giorni, per la sosta presso le aree di parcheggio avute in concessione, situate oltre il varco di Sant'Andrea o per la sosta presso il parcheggio "Banchina Ghiaia 3 ore".

Il titolare di aree soggette a servitù di passaggio può richiedere, per conto di un proprio visitatore, un permesso di accesso temporaneo nelle aree portuali, con validità massima di 10 giorni per ogni richiesta, per la sosta presso le proprie aree, situate oltre il varco di Sant'Andrea.

I permessi di accesso temporanei richiesti a e da concessionari che hanno piazzole presso il parcheggio 34/17 necessitano dell'autorizzazione finale dell'AdSP MAS.

10.1.3 Aree dedicate alla sosta temporanea

Le sottoelencate aree sono utilizzabili per la sosta **temporanea** dei veicoli e regolamentate come di seguito:

- a) il **parcheggio Municipalità** è situato in prossimità dell'imbarcadero di Santa Marta ed è in gestione al Comune di Venezia. È a disposizione di chiunque abbia fatto richiesta al preposto ufficio comunale ottenendone autorizzazione. L'autorizzazione, esibita al varco di Sant'Andrea, consente all'utente di ottenere un tesserino col quale aprire le sbarre di entrata e uscita dei varchi dell'area di parcheggio Scomenzera. La durata massima consentita per la sosta è di 3 ore salvo particolari autorizzazioni per durate maggiori rilasciate dal sopra citato ufficio del Comune;
- b) le due aree **carico/scarico** (una situata in prossimità dell'imbarcadero di Santa Marta e l'altra situata in testata al Fabbricato 3 a San Basilio) sono a disposizione degli abitanti del Comune di Venezia che abbiano effettuato l'accreditamento per accedere temporaneamente con registrazione preventiva all'accesso. Tale registrazione preventiva va effettuata attraverso i percorsi guidati nei sistemi informatici (menu "Ingresso in porto e modulistica") accessibili dal sito web istituzionale dell'AdSP MAS, www.port.venice.it. Previa verifica di disponibilità di piazzole al varco di Sant'Andrea, sarà consentito all'utente di parcheggiare per un tempo massimo di 1 ora al fine di effettuare esclusivamente operazioni di carico/scarico materiali. Le suddette aree non possono essere utilizzate a fini di parcheggio.
- c) il **parcheggio "Banchina Ghiaia 3 ore"** è situato in prossimità del Fabbricato 37, vicino all'imbarcadero Actv di Santa Marta, ed è in gestione alla società APV Investimenti S.p.A.. È a disposizione degli utenti portuali che si devono recare presso le aziende o gli Enti competenti in materia portuale che operano all'interno delle aree portuali di Santa Marta e San Basilio o nelle immediate vicinanze. La sosta è gratuita per le prime 3 ore, superate le quali, dovrà essere pagato un importo variabile stabilito dalla società gestrice. L'accesso a detta area è consentito a coloro che ne abbiano fatto richiesta attraverso i percorsi guidati nei sistemi informatici (menu "Ingresso in porto e modulistica") accessibili dal sito web istituzionale dell'AdSP MAS, www.port.venice.it. L'autorizzazione, esibita al varco di Sant'Andrea, consente all'utente, previa verifica di disponibilità di piazzole, di ottenere un tesserino col quale aprire la sbarra dell'area in questione.
- d) **parcheggio per disabili**: nell'area portuale sono presenti n. 7 piazzole, di cui 3 piazzole di fronte al fabbr. 17 con accesso dal varco 34/17, n. 1 piazzola di fronte al fabbr. 15, n. 1 piazzola a lato ingresso residenza universitaria e 1 di fronte al fabbricato n. 3 a San Basilio con accesso dal varco S. Nicolò. L'utilizzo delle suddette piazzole è consentito agli utenti che si devono recare presso le aziende / gli Enti che operano all'interno delle aree portuali di Santa Marta e San Basilio con veicoli corredati del contrassegno comunale per la sosta destinata ai disabili. Detti soggetti otterranno al varco di Sant'Andrea, previa verifica di disponibilità di piazzole, un permesso temporaneo d'accesso.

10.1.4 Casi particolari

Vi è anche la possibilità di accedere in assenza di posto auto di destinazione, ma solo nel caso di:

- a) taxi oppure NCC: la durata è pari a 30 minuti e l'autista non deve abbandonare il mezzo; non necessitano di autorizzazione da parte di AdSP MAS;

- b) particolari necessità di brevissima durata: la durata è pari a 15 minuti e l'autista non deve abbandonare il mezzo; necessitano di autorizzazione da parte di AdSP MAS;
- c) veicoli istituzionali:
 - i. del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera,
 - ii. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - iii. della Polizia di Stato,
 - iv. della Guardia di Finanza,
 - v. del Corpo dei Vigili del Fuoco,
 - vi. delle Forze Armate e dei Carabinieri,che dichiarano di dover accedere per motivi di servizio; non necessitano di autorizzazione da parte di AdSP MAS.
- d) veicoli privati appartenenti a soggetti facenti parte delle istituzioni di cui al precedente punto c), i quali dichiarano di dover accedere per motivi di servizio; i conducenti devono fermarsi ai varchi, farsi riconoscere e farsi registrare, per fini di tutela del bene demaniale, dal personale di servizio fornendogli le proprie generalità ed i motivi di servizio.

10.2 Marghera (aree comuni)

L'accesso di veicoli alle aree portuali operative non aperte all'uso pubblico, sezione di Porto Marghera, insula del Porto Commerciale, Moli "A", "B" e "Sali" è vincolato al possesso dei permessi personali di cui al precedente Capo I.

Resta fermo il divieto di sosta presso le:

- a) aree non adibite alla sosta;
- b) corsie d'emergenza;
- c) aree di cui non si è concessionari o locatari.

È consentita la sosta nelle aree adibite a tale scopo secondo quanto indicato dalla relativa segnaletica stradale.

I veicoli che sostano al di fuori degli spazi consentiti, ed i veicoli che occupano spazi dati in concessione e/o riservati ad altri soggetti terzi, sono soggetti alle sanzioni di cui al presente Regolamento ed alle altre Ordinanze applicabili in materia.

I veicoli adibiti al trasporto merci che debbono effettuare le operazioni di carico e scarico nelle aree delle imprese autorizzate, possono occupare per la fermata e la sosta le aree comuni solo negli spazi specificamente dedicati (indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale), e solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio stesso, purché provvisti delle prescritte autorizzazioni doganali.

Nel caso in cui detti veicoli trasportino merci pericolose dovrà essere osservata la normativa vigente sul trasporto delle merci pericolose.

Gli accessi di tali mezzi dal varco di via dell'Azoto possono essere contingentati in modo tale da non creare intralcio alla viabilità.

10.3 Chioggia (aree comuni)

L'accesso di veicoli alle aree portuali operative non aperte all'uso pubblico (Isola dei Saloni – Val Da Rio) è condizionato dal possesso dei permessi personali di cui al precedente Capo I.

Resta fermo il divieto di sosta presso le:

- a) aree operative delle imprese portuali in cui si stanno svolgendo attività portuali;
- b) aree non adibite alla sosta;
- c) aree di cui non si è concessionari;

I veicoli che sostano al di fuori degli spazi consentiti, ed i veicoli che occupano spazi dati in concessione e/o riservati ad altri soggetti terzi, sono soggetti alle sanzioni di cui al presente Regolamento ed alle Ordinanze in materia di viabilità e circolazione.

I veicoli adibiti al trasporto merci, che debbono effettuare le operazioni di carico e scarico nelle aree delle imprese autorizzate, possono occupare le aree comuni solo negli spazi specificamente dedicati (indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale), solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio stesso, purché provvisti delle prescritte autorizzazioni doganali.

ARTICOLO 11 – “Veicoli eccezionali” eccedenti la sagoma limite

11.1 Transito di “Veicoli eccezionali” per peso e/o per dimensioni eccedenti la sagoma limite a Marghera

Il transito dei veicoli eccezionali per peso e/o con dimensioni oltre la sagoma limite nelle aree portuali operative non aperte all'uso pubblico (come prosecuzione alla viabilità ordinaria) è subordinato all'autorizzazione da parte dell'AdSP MAS. Nel caso tali veicoli accedano da Via dell'Azoto, le corsie dedicate a tale transito sono quelle del varco poste più a destra, convenzionalmente denominate 1a e 1b.

La luce netta tra l'estradosso delle strutture orizzontali presenti ed il piano di campagna è pari a 6,20 m in altezza, mentre è pari a 6,40 m in larghezza. Preliminarmente ad ogni transito di un “veicolo eccezionale”, il vettore dovrà verificare la sua sagoma in relazione alle luci nette sopra indicate. Qualora lo scostamento tra le luci nette e le misure effettive del “veicolo eccezionale” sia inferiore a 40 cm, il vettore dovrà chiedere apposita autorizzazione alla Direzione Tecnica dell'AdSP MAS o in alternativa dovrà far transitare il “veicolo eccezionale” transitando in Via del Commercio, percorrendo l'ultimo tratto della via (dall'incrocio con Via dei Sali fino al varco doganale e successivamente fino alla rotatoria) in contromano utilizzando le due corsie sul lato sinistro. In quest'ultimo caso, il trasferimento in contromano dovrà essere adeguatamente segnalato e anticipato da movieri.

Nel caso la sagoma limite non consenta il transito attraverso i varchi di Via dell'Azoto e di Via del Commercio, su istanza di parte (all. 1 - facsimile Richiesta apertura recinzione doganale) può essere autorizzata l'apertura della recinzione doganale posta in prossimità del varco di Via dell'Azoto. Il transito del “veicolo eccezionale” attraverso l'apertura

della recinzione doganale e nelle aree portuali interne alla recinzione doganale dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'AdSP MAS.

L'istanza va presentata almeno cinque giorni lavorativi prima del previsto transito e deve contenere:

- a) l'autorizzazione della Città Metropolitana alla circolazione dei veicoli eccezionali sulla rete stradale di competenza;
- b) uno schema planimetrico o foto-planimetrico del percorso previsto all'interno delle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico;
- c) l'eventuale presenza di movieri e segnalatori.

L'AdSP MAS provvederà a trasmettere apposita autorizzazione al richiedente informando contestualmente tramite la stessa, per i seguiti di competenza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto dell'apertura della recinzione doganale e dell'attività che saranno svolte.

I tempi del procedimento amministrativo sono di cinque giorni lavorativi ed il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Coordinamento Operativo Portuale dell'AdSP MAS.

L'autorizzazione resta peraltro assoggettata agli oneri, condizioni e prescrizioni sottolencati, che sono a carico del richiedente. L'accettazione dei sopra citati oneri, condizioni e prescrizioni, deve avvenire contestualmente all'invio dell'istanza di cui sopra, da trasmettersi all'AdSP MAS, via PEC utilizzando il facsimile di accettazione e manleva (all. 2 - facsimile Manleva).

Condizioni e prescrizioni a carico del richiedente:

- a) l'apertura e, completate le operazioni, la chiusura ed eventuale ripristino del tratto di recinzione doganale;
- b) assicurare durante l'apertura del varco sulla recinzione doganale il presidio e la gestione degli accessi, avvalendosi di Guardie particolari giurate appartenenti agli Istituti di vigilanza che operano ai varchi portuali di Marghera per conto dell'AdSP MAS, in quanto già formate all'applicazione delle procedure di controllo degli accessi e relativo rilascio dei singoli titoli di ammissione per persone e "veicoli" nell'ambito portuale, così come regolamentato dall'AdSP MAS con propria ordinanza; i costi supplementari saranno a carico del richiedente cui verranno direttamente fatturati dagli Istituti di vigilanza;
- c) la trasmissione all'AdSP MAS dei dati relativi ai transiti autorizzati attraverso i sistemi informatici in uso alla stessa Autorità;
- d) non potrà essere occupato il sedime viario di cui alla presente autorizzazione per un tempo ulteriore rispetto a quello utile al solo transito, nemmeno in caso di sospensione / annullamento delle operazioni;
- e) far pervenire all'AdSP MAS, all'indirizzo e-mail adspmas.sicurezza@port.venice.it entro un giorno lavorativo prima dello svolgimento del transito:
 - i. i contatti del referente coordinatore della sicurezza del percorso,
 - ii. l'istituto di vigilanza di appartenenza, il nominativo ed i contatti telefonici della Guardia particolare giurata che presidierà il cancello ferroviario scorrevole;

- f) responsabilità degli eventuali danni che dovessero accadere a persone e/o cose durante l'attraversamento da parte delle succitate zone demaniali portuali e più in generale dallo svolgimento delle operazioni stesse;
- g) in caso di mancato adempimento di quanto prescritto entro i termini indicati, la comunicazione verrà archiviata ed ogni innovazione sarà considerata abusiva.

11.2 Transito di "Veicoli eccezionali" per peso e/o per dimensioni eccedenti la sagoma limite a Chioggia – Val da Rio

Il transito dei veicoli eccezionali per peso e/o con dimensioni oltre la sagoma limite nelle aree portuali operative non aperte all'uso pubblico (come prosecuzione alla viabilità ordinaria) è subordinato all'autorizzazione da parte dell'AdSP MAS per le verifiche da parte della Direzione Tecnica.

La luce netta, tra l'estradosso delle strutture orizzontali presenti ed il piano di campagna è pari a 4,60 m in altezza, mentre è pari a 5,70 m in larghezza. Preliminarmente ad ogni transito di un "veicolo eccezionale", il vettore dovrà verificare la sua sagoma in relazione alle luci nette sopra indicate. Qualora lo scostamento tra le luci nette e le misure effettive del "veicolo eccezionale" sia inferiore a 40 cm, il vettore dovrà chiedere apposita autorizzazione alla Direzione Tecnica dell'AdSP MAS.

Nel caso la sagoma limite non consenta il transito attraverso il varco di Val da Rio, su istanza di parte può essere autorizzata l'apertura dei cancelli carraio e ferroviario scorrevole posti lungo la recinzione doganale a nord del fabbricato 951. L'eventuale transito del "veicolo eccezionale" sopra il fascio di binari ferroviari e nelle aree portuali interne alla recinzione doganale dovrà essere preventivamente valutato dalla Direzione Tecnica dell'AdSP MAS richiedendo apposito parere.

Le comunicazioni vanno presentate almeno cinque giorni lavorativi prima del previsto transito e devono contenere:

- a) l'autorizzazione della Città Metropolitana alla circolazione dei veicoli eccezionali sulla rete stradale di competenza;
- b) uno schema planimetrico o foto-planimetrico del percorso previsto all'interno delle aree portuali operative comuni non aperte all'uso pubblico;
- c) l'eventuale presenza di movieri e segnalatori;
- d) l'autorizzazione all'apertura del cancello ferroviario scorrevole sulla recinzione doganale da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'attività resta per altro assoggettata agli oneri, condizioni e prescrizioni sottoelencati che sono a carico del richiedente. L'accettazione dei sopra citati oneri, condizioni e prescrizioni, deve avvenire contestualmente alla comunicazione di cui sopra, da trasmettersi all'AdSP MAS, via PEC utilizzando il facsimile di accettazione e manleva (all. 2 - facsimile Manleva).

Condizioni e prescrizioni a carico del richiedente:

- a) l'apertura e, completate le operazioni, la chiusura ed eventuale ripristino del cancello ferroviario scorrevole;

- b) assicurare durante l'apertura del suddetto cancello il presidio e la gestione degli accessi, avvalendosi di Guardie particolari giurate appartenenti agli Istituti di vigilanza che operano ai varchi portuali di Chioggia per conto dell'AdSP MAS, in quanto già formate all'applicazione delle procedure di controllo degli accessi e relativo rilascio dei singoli titoli di ammissione per persone e "veicoli" nell'ambito portuale, così come regolamentato dall'AdSP MAS con propria ordinanza; i costi supplementari saranno a carico del richiedente cui verranno direttamente fatturati dagli Istituti di vigilanza;
- c) la trasmissione all'AdSP MAS dei dati relativi ai transiti autorizzati attraverso i sistemi informatici in uso alla stessa Autorità;
- d) non potrà essere occupato il sedime viario di cui alla presente autorizzazione per un tempo ulteriore rispetto a quello utile al solo transito, nemmeno in caso di sospensione / annullamento delle operazioni;
- e) far pervenire all'AdSP MAS, all'indirizzo e-mail adspmas.sicurezza@port.venice.it, entro un giorno lavorativo prima dello svolgimento del transito:
 - i. i contatti del referente coordinatore della sicurezza del percorso,
 - ii. l'istituto di vigilanza di appartenenza, il nominativo ed i contatti telefonici della Guardia particolare giurata che presidierà il cancello ferroviario scorrevole;
- f) responsabilità degli eventuali danni che dovessero accadere a persone e/o cose durante l'attraversamento da parte delle succitate zone demaniali portuali e più in generale dallo svolgimento delle operazioni stesse;
- g) in caso di mancato adempimento di quanto prescritto entro i termini indicati, la comunicazione verrà archiviata ed ogni innovazione sarà considerata abusiva.

CAPO IV – RILASCIO – RINNOVO – DUPLICATO

ARTICOLO 12 – Modalità di rilascio/rinnovo di titoli e permessi di accesso

Per il rilascio di ogni singolo titolo di accesso è dovuto un importo per diritti di segreteria definito dal presente Regolamento al successivo articolo 14 o per altri casi da apposite ordinanze pubblicate sul sito web dell'AdSP MAS.

Le modalità di rilascio/rinnovo dei permessi di accesso sono illustrate attraverso percorsi guidati nei sistemi informatici (applicativi web LogIS / Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale dell'AdSP MAS, www.port.venice.it.

12.1 Rilascio/rinnovo titoli e permessi di accesso per persone

I titoli di accesso per le persone dipendenti di società o le persone singole, iscritte nei Registri di cui alle Ordinanze dell'AdSP MAS, saranno emessi sulla base della preventiva autorizzazione rilasciata secondo le procedure indicate nelle ordinanze di riferimento. Trattasi di:

- a) persone dipendenti delle imprese iscritte agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/94;
- b) persone dipendenti delle società di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) della Legge 84/94;

- c) persone dipendenti delle imprese iscritte alle società iscritte ex art. 68 del Codice della Navigazione;
- d) accompagnatori e/o guide turistiche;
- e) addetti ai terminal passeggeri.

Per i soggetti non iscritti nei registri sopra citati, l'istanza dovrà essere presentata all'AdSP MAS attraverso i sistemi informatici (applicativi web LogIS / Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale www.port.venice.it.

La durata dei permessi di accesso per persone è di norma di 5 anni ad esclusione dei soggetti la cui iscrizione ai Registri AdSP MAS ha validità annuale e delle ditte con lavori in appalto presso le imprese portuali. In quest'ultimo caso la durata dei permessi di accesso personali sarà la stessa del contratto di appalto in essere.

Per i permessi di accesso per persone che hanno durata superiore a 1 anno andrà in ogni caso richiesto il rinnovo annuale attraverso i sistemi informatici (applicativi web LogIS / Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale www.port.venice.it.

L'AdSP MAS dovrà acquisire, per ogni richiesta di rilascio/rinnovo di titoli di accesso per persone, il relativo nulla osta dalla Polizia di Stato, per via telematica così come quanto previsto nella revisione 1 del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, paragrafo 4.2.

Il nulla osta della Polizia di Stato è finalizzato a un controllo preventivo dei precedenti personali delle persone per le quali è stato richiesto il titolo d'accesso (cosiddetto background check).

Eventuale esito negativo del controllo dei precedenti personali (ex paragrafo 4.3 PNSM) non consente il rilascio/rinnovo del titolo d'accesso.

12.2 Rilascio/rinnovo titoli e permessi di accesso per veicoli

I permessi di accesso per veicoli sono di 3 tipi:

- a) permessi ditta: è previsto un tesserino per ogni soggetto che presenta istanza (ditta), che ha la funzione di identificare le autorizzazioni rilasciate (targhe, aree di parcheggio, ...) qualora il sistema di lettura targhe lo richieda o tale sistema sia soggetto a malfunzionamenti;
- b) permessi moto: il sistema di lettura delle targhe riconosce solo le targhe anteriori; pertanto, non funziona nel caso di accesso di motoveicoli, che ne sono sprovvisti; per accedere o uscire, il conducente del motoveicolo dovrà pertanto avvicinare il tesserino al lettore posto al varco;
- c) permessi contenenti una sola targa ciascuno: necessari qualora il sistema di riconoscimento automatico non sia in grado di riconoscere quella specifica targa.

Per ottenere i permessi per veicoli l'utente dovrà essere presentare istanza all'AdSP MAS attraverso i sistemi informatici (Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale www.port.venice.it.

Una volta ottenuto il permesso l'utente dovrà inserire le targhe dei veicoli che intende far accedere attraverso il medesimo sistema informatico (Istanze On Line).

ARTICOLO 13 – Istanza di duplicato permessi di accesso per persone

In caso di smarrimento dei permessi di accesso per persone (tesserini) nelle aree portuali, previsti dal presente regolamento, il titolare, per poter aver diritto al duplicato, dovrà fare regolare istanza di duplicato all'AdSP MAS, attraverso i sistemi informatici (applicativi web LogIS / Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale www.port.venice.it, allegando copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le Istituzioni competenti.

Nel caso in cui il permesso di accesso (tesserino) smarrito venga ritrovato il titolare deve provvedere a restituirlo tempestivamente all'AdSP MAS.

ARTICOLO 14 – Importo per la produzione di tesserini di accesso

L'importo dei diritti di segreteria per il rilascio, il rinnovo con ristampa e il duplicato di permessi di accesso in porto per persone e veicoli ammonta a € 20,00 per tesserino.

ARTICOLO 15 – Durate dei permessi di accesso per persone (tesserini)

Le durate dei tesserini variano a seconda della categoria del richiedente.

Le durate indicate sotto sono riferite alla periodicità della ristampa obbligatoria che comporta il pagamento della somma di cui al precedente art. 14, per ogni tesserino come diritti di segreteria.

In ogni caso tutti i tesserini scadono alla fine dell'anno solare e possono essere rinnovati per l'anno successivo facendo richiesta verso la fine di ogni anno solare gratuitamente per via telematica, senza la produzione di un nuovo tesserino, attraverso percorsi guidati nei sistemi informatici (applicativo Istanze On Line) accessibili dal sito web istituzionale dell'AdSP MAS, www.port.venice.it.

Ogni istanza deve essere corredata di marca da bollo dell'importo previsto per istanze alle Pubbliche Amministrazioni.

a) Durata quinquennale con rinnovo annuale telematico:

- i. soggetti di cui agli artt. 16 e 18 Legge 84/'94;
- ii. soggetti di cui all'art. 17 Legge 84/'94;
- iii. società di servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) della Legge 84/'94;
- iv. autotrasportatori;
- v. agenzie marittime, case di spedizione;
- vi. appalti (durata del contratto d'appalto);
- vii. soggetti assunti a tempo determinato (durata del contratto di lavoro);
- viii. concessionari demaniali (la durata è pari alla durata della concessione).

b) Durata annuale:

- i. guide turistiche;
- ii. accompagnatori;
- iii. art. 68 ex Codice della Navigazione.



ARTICOLO 16 – Sanzioni

I contravventori alle norme di cui al presente Regolamento saranno sanzionabili in via amministrativa ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione ed a quanto previsto dall'ordinanza dell'AdSP n° 156/2002.

L'AdSP MAS potrà procedere inoltre con la sospensione, la revoca e il ritiro dei titoli e dei permessi di accesso ed eventualmente con l'interdizione all'ingresso di persone e veicoli nelle aree portuali di cui al presente regolamento.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio

Allegato 1: facsimile Richiesta apertura recinzione doganale

Allegato 2: facsimile Manleva